

L'Adunanza plenaria scioglie i nodi interpretativi relativi alla modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei d'impresa nel senso di ritenere detta modificazione, in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, possibile anche nel corso della procedura di gara.

La decisione ha precisato che laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, ove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto per poter riprendere la partecipazione alla gara, è tenuta, altresì, ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.

**[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 25 gennaio 2022, n. 2 – Pres. Patroni Griffi, Est. Forlenza](#)**

**Contratti pubblici – Raggruppamenti temporanei di imprese – Modifica soggettiva in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte della mandataria o di una delle mandanti – Fase della procedura in cui è consentita**

*L'Adunanza plenaria enuncia il seguente principio di diritto:*

*La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice.*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – alla quale la quinta sezione del [Consiglio di Stato con ordinanza 18 ottobre 2021, n. 6959](#) (oggetto della News US in data 4 novembre 2021) aveva deferito alcune questioni interpretative – con articolata motivazione ha chiarito che la modificazione del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, è ammessa non solo nella fase di esecuzione del contratto ma anche nella fase di gara.

II. – La decisione muove da una controversia instaurata, in primo grado, da un operatore economico che, in qualità di impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con altre tre imprese ha partecipato ad una procedura ristretta indetta da Autostrade per l'Italia s.p.a., per l'affidamento dei lavori di ampliamento alla terza corsia di un tratto autostradale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In esito alle operazioni di gara il raggruppamento di cui trattasi è risultato primo in graduatoria.

Nelle more dell'espletamento del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, rispetto ad altre commesse e poi ad altre gare, sono venuti ad incrinarsi i rapporti tra una delle mandanti e la stazione appaltante, portando a

contrapposte iniziative volte, tra l'altro, allo scioglimento dei rapporti in essere con reciproci addebiti di inadempimento.

In tale situazione, la mandante ha comunicato alla mandataria il suo volontario intendimento di recedere dalla compagine stessa ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del codice. Detta mandataria ha, quindi, sottoposto tale istanza alla stazione appaltante, prospettando la possibile rimodulazione in riduzione del raggruppamento, trattandosi di riassegnare tra i membri restanti una quota limitata al solo 10%.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Conclusa positivamente la verifica di congruità, la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo r.t.i. capeggiato dalla mandataria.

A questo punto, il r.u.p., effettuate le verifiche di rito in capo al r.t.i. aggiudicatario al fine di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, dopo aver constatato la presenza, in capo alla mandante delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e *c-ter*) del codice, in virtù di plurimi provvedimenti di esclusione e revoca dell'aggiudicazione adottati da Autostrade per l'Italia s.p.a. in precedenza e in altre gare, ha disposto l'esclusione dalla gara del r.t.i.

Con tale provvedimento, il r.u.p. ha fra l'altro evidenziato l'insussistenza dei *"presupposti per accogliere la richiesta di modifica soggettiva del costituendo r.t.i. [...] ai sensi dell'art 48, commi 19 e 19 ter del Codice, in quanto finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito della gara"*.

Avverso tale provvedimento la mandataria ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana il quale, con sentenza 10 febbraio 2021, n. 217, lo ha accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Ad un tempo, il T.a.r. ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla parte contro interessata: ne è derivato l'appello proposto da quest'ultima nell'ambito del quale il deferimento e la conseguente decisione di cui trattasi.

III. – Con la sentenza in rassegna l'Adunanza plenaria giunge alla elaborazione della massima riportata sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) sulla *"immodificabilità"* della composizione del raggruppamento su un piano generale:
  - a1) l'art. 48, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, in via generale, il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti *"rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta"*, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 17 e 18, che costituisce ipotesi di *"eccezione"* al predetto principio generale;
  - a2) quanto all'ambito di applicazione di tali disposizioni, l'Adunanza plenaria, con sentenza [27 maggio 2021, n. 10](#) (in *Guida al dir.*, 2021, 29, 86, con nota di

PONTE; *Riv. trim. appalti*, 2021, 1085, con nota di FISCHIONE; *Foro it.*, 2021, II, 617 con nota di ZAMPETTI, nonché oggetto della News US n. 58 del 24 giugno 2021), ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: I) *“l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”, II) “l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale”;*

- a3) i predetti commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 sono stati interpretati, dunque, nel senso di consentire, ricorrendone i presupposti, esclusivamente la modificazione *“in diminuzione”* del raggruppamento temporaneo di imprese, e non anche quella c.d. *“per addizione”*, che si verificherebbe con l’introduzione nella compagine di un soggetto ad essa esterno;
- a4) una ulteriore eccezione al principio generale di immodificabilità della composizione del raggruppamento, benché non richiamata dal comma 9 dell’art. 48, è introdotta dal comma 19, che prevede: *“E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa e finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”;*
- a5) da un lato, dunque, il comma 9 dell’art. 48 introduce un principio generale di *“immodificabilità”* della composizione del raggruppamento; dall’altro lato, i commi 17, 18 e 19, quali norme di eccezione alla norma generale, introducono una pluralità di esclusioni a tale principio, tali per la verità (stante il loro numero) da renderne sempre meno concreta l’applicazione;

- a6) l'ampiezza dell'ambito applicativo delle eccezioni si dimostra, a maggior ragione, alla luce di quanto previsto dal comma 19-ter dell'art. 48, in base al quale *"le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara"*;
- a7) occorre evidenziare come le norme di eccezione di cui ai commi 17 e 18 disciplinano fattispecie diverse da quella di cui al comma 19. Ed infatti: I) le ipotesi disciplinate dal comma 17 (con riferimento al mandatario) e dal comma 18 (con riferimento ad uno dei mandanti) attengono a vicende soggettive, puntualmente indicate, del mandatario o di un mandante, conseguenti ad eventi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione dell'offerta; II) diversamente, l'ipotesi di cui al comma 19 attiene ad una modificazione della composizione del raggruppamento derivante da una autonoma manifestazione di volontà di recedere dal raggruppamento stesso, da parte di una o più delle imprese raggruppate, senza che si sia verificato nessuno dei casi contemplati dai commi 17 e 18, ma solo come espressione di un diverso e contrario volere rispetto a quello di partecipare, in precedenza manifestato; III) il recesso è ammesso, non tanto in base ad una più generale valutazione dei motivi che lo determinano, ma in quanto le imprese rimanenti *"abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire"* e sempre che la modifica soggettiva derivante dal recesso non sia *"finalizzata ad eludere un requisito di partecipazione alla gara"*;
- a8) si tratta, dunque, nel caso disciplinato dal comma 19, di eccezione al principio generale di immodificabilità della composizione del raggruppamento del tutto diversa da quelle di cui ai commi 17 e 18, di modo che la possibilità che la stazione appaltante non ammetta il recesso di una o più delle imprese raggruppate non esplica alcun effetto sulle diverse ipotesi di eccezione, relative alle vicende soggettive del mandatario o di uno dei mandanti, disciplinate dai citati commi 17 e 18 dell'art. 48;
- b) sulla modifica soggettiva – e fase della procedura in cui essa è ammessa – del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti:
- b1) il problema interpretativo dei commi 17, 18 e 19-ter dell'art. 48 del Codice dei contratti è ingenerato dall'antinomia normativa ivi presente e che come tale richiede soluzione;
- b2) i commi 17 e 18, nella loro originaria formulazione, si occupavano di specifiche sopravvenienze, quali la sottoposizione a procedura concorsuale,

ovvero, nel caso di imprenditore individuale, la morte, l'interdizione e l'inabilitazione, ovvero ancora i *"casi previsti dalla normativa antimafia"*;

- b3) in tali ipotesi, le disposizioni predette consentivano, rispettivamente, la prosecuzione del rapporto di appalto con altro operatore in qualità di mandatario, purché in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire e, nel caso di sopravvenienza relativa ad una delle mandanti, consentivano l'indicazione da parte del mandatario di altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, prevedendo altresì che, in caso di mancata indicazione, fosse lo stesso mandatario tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché in possesso dei requisiti adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- b4) il riferimento, in entrambe le disposizioni, ai *"lavori ancora da eseguire"* rendeva chiaro che la fase cui le disposizioni avevano riguardo era quella di esecuzione del contratto di appalto;
- b5) a fronte di ciò, l'art. 32, comma 1, lett. h) del d. lgs. 17 n. 56 del 2017 ha introdotto nel testo dell'art. 48, per quel che qui interessa, due modifiche: I) la prima, nei commi 17 e 18, aggiungendo alle sopravvenienze già ivi presenti anche il *"caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80"*; II) la seconda, consistente nell'introduzione del comma 19-ter, il quale prevede che *"le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara"*;
- b6) per un verso, dunque, il riferimento espresso al *"corso dell'esecuzione"*, contenuto nei commi 17 e 18, farebbe propendere per ritenere l'ipotesi di *"perdita dei requisiti di cui all'art. 80"*, come limitata ad una sopravvenienza che si verifici in quella fase; per altro verso, l'ampia dizione del comma 19-ter rende applicabili tutte le modifiche soggettive contemplate dai commi 17 e 18 (quindi anche la predetta *"perdita dei requisiti di cui all'art. 80"*), anche in fase di gara;
- b7) sul piano dei criteri interpretativi: I) tale contraddizione non è risolvibile applicando normali criteri interpretativi, quali il criterio gerarchico ovvero il criterio della competenza della fonte, ovvero ancora i criteri cronologico o temporale o quello di specialità, trattandosi in questo caso di introduzione di norme per il tramite della medesima fonte; né particolari elementi utili all'interprete possono essere ricavati, in applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dalla lettera delle disposizioni, ovvero dalla *"volontà del legislatore"*; II) quanto alla lettera delle disposizioni, essa non si presenta particolarmente *"affidabile"*, tale cioè da poter desumerne un senso *"fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*, non

essendo in particolare coordinati gli enunciati introdotti dal d. lgs. n. 56 del 2017 con quelli originari del codice; III) quanto alla interpretazione secondo criterio psicologico o soggettivo, essa non può essere utilmente esercitata, facendo leva sulla relazione illustrativa al d. lgs. n. 56 del 2017, trattandosi in questo caso poco più di una parafrasi del testo normativo;

- b8) l'antinomia evidenziata può e deve essere superata (come è noto, non ammettendo l'ordinamento lacune), attraverso il ricorso ad altre considerazioni, riconducibili ai principi di interpretazione secondo ragionevolezza e secondo Costituzione: I) una interpretazione che escluda la sopravvenienza della perdita dei requisiti ex art. 80 in fase di gara, per un verso introdurrebbe una disparità di trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze non ragionevolmente supportata; per altro verso, porrebbe ad un risultato irragionevole nella comparazione in concreto tra le diverse ipotesi, poiché sarebbe consentita la modificazione del raggruppamento in casi che ben possono essere considerate più gravi rispetto a quelli relative alla perdita di requisiti di cui all'art. 80; II) inoltre, si verificherebbe un caso di concreta incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte di imprese in sé "incolpevoli", riguardando il fatto impeditivo sopravvenuto una sola di esse, così finendo per costituire una fattispecie di "responsabilità oggettiva", ovvero una inedita, discutibile (e sicuramente non voluta) speciale fattispecie di *culpa in eligendo*;
- b9) se uno dei principi fondamentali in tema di disciplina dei contratti con la pubblica amministrazione - tale da giustificare la previsione stessa del raggruppamento temporaneo di imprese - è quello di consentire la più ampia partecipazione delle imprese, in condizione di parità, ai procedimenti di scelta del contraente, una interpretazione restrittiva della sopravvenuta perdita dei requisiti ex art. 80, a maggior ragione perché non sorretta da alcuna giustificazione non solo ragionevole, ma nemmeno percepibile, finisce per porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza, sia con il principio di libertà economica e di par condicio delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- b10) nessuna delle ragioni che sorreggono il principio di immodificabilità della composizione del raggruppamento varrebbero a spiegare in maniera convincente il divieto di modifica per la perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede di gara: I) non la necessità che la stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti, in quanto, una volta esclusa dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 10 del 2021, cit., la c.d. sostituzione per addizione, tale evenienza non potrà giammai verificarsi quale che sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto



meno uno dei componenti del raggruppamento; II) né la tutela della *par condicio* dei partecipanti alla procedura di gara, che è violata solo se all'uno è consentito quel che all'altro è negato;

- b11) nel caso in esame, quindi, l'antinomia trova soluzione inquadrando il caso concreto nel più generale contesto dei principi costituzionali ed eurounitari, con una interpretazione che renda applicabile una sola di esse in quanto coerente con detti principi, e che consente una regolazione del caso concreto con essi compatibile;
- b12) tale operazione interpretativa – lungi dal porsi come inedita “*costruzione giuridica*” – costituisce, per un verso (sia pure in presenza di due norme incompatibili e non di una sola con riferimento ad un caso da esse disciplinato) solo una più articolata applicazione del metodo di interpretazione secondo Costituzione; per altro verso, costituisce metodo interpretativo non del tutto ignoto allo stesso legislatore ordinario, laddove questi prevede (art. 15 disp. prel. cod. civ.) la possibile abrogazione di norme “*per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti*”: se vi è, dunque, la possibilità di verificare l'intervenuta abrogazione di una norma rimettendo al giudice/interprete la verifica della incompatibilità tra due norme temporalmente successive, non sembrano sussistere impedimenti a che la medesima operazione possa riguardare norme incompatibili non successive ma coeve;
- b13) e ciò anche in attuazione del “*principio di coerenza*” dell'ordinamento giuridico, che impone il superamento delle antinomie, rimettendo all'interprete, chiamato ad individuare ed applicare la regola di diritto al caso concreto, di verificare le possibilità offerte dall'interpretazione, senza necessariamente (e prima di) evocare l'intervento del giudice delle leggi;
- b14) il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990 e all'art. 4 d. lgs. n. 50 del 2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara: in modo non dissimile da quanto avviene ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante concederà un termine ragionevole e proporzionale al caso concretamente verificatosi, riprendendo all'esito l'ordinario procedimento di gara.

IV. – Per completezza si segnala:

- c) sulla (non) sostituibilità, in corso di gara, dell'impresa mandataria fallita con soggetto esterno al r.t.i.: Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 10, cit.;
- d) sugli effetti della domanda di concordato in bianco: Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 11 (oggetto della News US n. 56 del 21 giugno 2021, pronunciata a seguito di deferimento disposto da Cons. Stato, sez. sez. V, 8 gennaio 2021, n. 313, oggetto della News US in data 25 gennaio 2021), coeva alla sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9 (pronunciata all'esito di analogo rimessione disposta con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 309);
- e) sulla perdita dei requisiti, nel consorzio stabile, da parte della consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori e dalla quale il consorzio ripeta la qualificazione: Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5 (in *Gazzetta forense*, 2021, 347, oggetto della News US n. 35 del 12 aprile 2021);
- f) sulla compatibilità costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) nella parte in cui esclude la sola impresa mandataria (riunita, con altre imprese, in un raggruppamento temporaneo) dalla possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici, qualora risulti sottoposta alla procedura di concordato con continuità aziendale: Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85, in *Foro it.*, 2020, I, 3003, con nota di D'AURIA, oggetto della News US in data 20 maggio 2020);
- g) sulle vicende soggettive che investono i componenti del raggruppamento temporaneo d'impresa anteriormente e durante le fasi di gara:
  - g1) Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 22 maggio 2020, n. 298;
  - g2) T.a.r. per la Puglia, sez. st. Lecce, sez. II, 12 agosto 2019, n. 1424;
- h) sul principio di continuità del possesso dei requisiti, la sua inderogabilità e gli effetti nel tempo (variamente declinati in un lasso di tempo compreso fra il bando e la completa esecuzione dell'appalto):
  - h1) Cons. Stato, Ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3 (in *Foro it.*, 2018, III, 31 e oggetto della News US in data 13 luglio 2017);



- h2) con particolare riferimento al possesso ininterrotto dei requisiti fin dal momento della partecipazione alla gara nell'ipotesi di subentro dell'impresa che segue in graduatoria: Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050 (in *Foro amm.*, 2017, 534);
- h3) Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10 (in *Foro it.*, 2017, III, 262, con nota di CORDOVA e oggetto della News US in data 31 maggio 2016);
- h4) Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6, in *Foro it.* 2017, parte III, 263;
- h5) Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5 (in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2016, 2, 85, con nota di TONON; *Nuovo notiziario giur.*, 2016, 255, con nota di BARBIERI; *Urbanistica e appalti*, 2016, 787, con nota di CARANTA; *Guida al dir.*, 2016, 13, 82, con nota di CORRADO; *Riv. neldiritto*, 2016, 1586, con nota di CELLAI);
- h6) Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8 (in *Urbanistica e appalti*, 2016, 88, con nota di GIACALONE);
- h7) Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8 (in *Guida al dir.*, 2012, 23, 82, con nota di PONTE; *Corriere merito*, 2012, 745 (m), con nota di RAIOLA; *Urbanistica e appalti*, 2012, 905, con nota di D'HERIN; *Dir. e pratica amm.*, 2012, 9, 72 (m), con nota di TOSCHEI; *Riv. neldiritto*, 2012, 1601, con nota di BERTOLINI; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 2234 (m), con nota di GOTTI); Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4 (in *Foro it.*, 2011, III, 306, con nota di SIGISMONDI; *Urbanistica e appalti*, 2011, 674, con nota di LAMBERTI; *Corriere merito*, 2011, 763 (m), con nota di RAIOLA; *Giur. it.*, 2011, 1651 (m), con nota di TROPEA; *Guida al dir.*, 2011, 19, 70, con nota di PALLIGGIANO; *Giornale dir. amm.*, 2011, 1103 (m), con nota di GISONDI; *Riv. neldiritto*, 2011, 1530, con nota di IZZO; *Dir. proc. amm.*, 2011, 1035, con nota di SQUAZZONI, GIANNELLI, FOLLIERI, MARINELLI);
- h8) Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155 (in *Foro it.*, 2010, III, 374, con nota di TRAVI; *Corriere merito*, 2010, 688 (m), con nota di RAIOLA; *Dir. proc. amm.*, 2010, 617, con nota di SQUAZZONI; *Urbanistica e appalti*, 2010, 964, con nota di FOÀ; *Guida al dir.*, 2010, 19, 84, con nota di CORRADO; *Dir. e pratica amm.*, 2010, 6, 72 (m), con nota di BRAIDO, LILLI; *Corti irpinia*, 2010, 277, con nota di BARRA);

h9) sul versante della disciplina UE, Corte di giustizia UE, sez. V, 27 novembre 2019, C-402-18, Tedeschi Srl (in *Riv. giur. edilizia*, 2019, I, 1438, con nota di GIUFFRÉ; *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2020, 1, 125, con nota di DAMIN; *Riv. trim. appalti*, 2020, 191, con nota di MANCINI, MANGANI, nonché oggetto della News US n. 131 del 10 dicembre 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), ha affermato che “*le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare nel corso di tutta la procedura i principi di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/18, tra i quali figurano, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità*”;

i) sull’importanza del possesso, nel tempo, dei requisiti di ordine generale:

i1) Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85, cit.;

i2) Corte di giustizia UE, sez. X, sentenza 28 marzo 2019, C- 101/18 – Idi Srl (in *Riv. trim. appalti*, 2020, 299, con nota di SEGALERBA e oggetto della News US in data 15 aprile 2019);

j) sugli effetti della perdita dei requisiti da parte di una impresa, socia di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, alla luce del principio di continuità del possesso dei requisiti e delle sue possibili deroghe: Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5, cit.; Cons. giust. amm., ordinanza 29 dicembre 2020, n. 1211 (oggetto della News US in data 12 gennaio 2021 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);

k) con riferimento alla disciplina delle modifiche soggettive delle imprese che partecipano a gare di appalto durante la vigenza del codice del 2006, si veda Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169 (in *Foro amm.*, 2015, 74);

l) sui limiti all’ammissibilità delle modifiche soggettive del r.t.i in corso di gara: Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2020, n. 5255;

m) sull’obbligo dell’amministrazione di escludere il raggruppamento temporaneo di imprese quando una delle imprese che lo compongono abbia dichiarato l’insussistenza di cause ostative pur in presenza di una interdittiva antimafia emessa in data anteriore alla presentazione della dichiarazione

medesima ed alla scadenza del termine per partecipare alla gara, con irrilevanza della successiva modificazione in diminuzione dell'assetto soggettivo del raggruppamento con estromissione della mandante interessata dalla compagine imprenditoriale: T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, 30 luglio 2019, n. 1942;

n) sulla sostituzione dell'impresa ausiliaria durante la gara:

n1) con specifico riferimento agli effetti di una dichiarazione non veritiera dell'ausiliaria, Corte di giustizia UE, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20, *Ambiente Srl*;

n2) Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1101;

n3) Cons. Stato, Sez. V, sentenza 29 novembre 2017 n. 5611;

n4) Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, C-324/14, in *lamministrativista.it*, 20 aprile 2016, con nota di NUNZIATA, ed oggetto della News US in data 13 aprile 2016, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento;

n5) Corte di giustizia UE, sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo, in *Foro it.* 2017, IV, 206, con nota di CONDORELLI, nonché oggetto della News US in data 5 luglio 2016;

o) sul fallimento della mandataria e la legittimazione della mandante: Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2017 n. 973;

p) sulla nozione di "*procedura concorsuale per insolvenza*" e disciplina UE sugli aiuti di Stato: Corte di giustizia UE, sez. III, 6 luglio 2017, C-245/16, *Nerea SpA* (in *Foro amm.*, 2017, 1507);

q) sulla (non) prededucibilità del credito dell'appaltatore in caso di fallimento del subappaltatore: Cass. civ., sez. un., 2 marzo 2020, n. 5685 (in *Fallimento*, 2020, 4, 463, con nota di LEUZZI), anche in relazione all'evoluzione della disciplina fino al d. lgs. n. 50 del 2016;

r) sul fallimento della mandante e sulle conseguenze che ne derivano in ordine alla legittimazione processuale della mandataria: Cass. civ., sez. I, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5145.